



CIRCOLARE
SETTEMBRE 2024

INDICE

- | | |
|---|-------|
| 1) Pubblicato il decreto MLPS sulla disciplina dei servizi di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze | pag.2 |
| 2) Istituita la filiera formativa tecnologico-professionale | pag.2 |
| 3) Esonero disabili per mansioni pericolose: il decreto MLPS | pag.3 |
| 4) Esonero contributivo parità di genere: entro il 15 ottobre la correzione dei dati sulla retribuzione | pag.4 |
| 5) Al via il contributo per le assunzioni di giovani disabili nel Terzo Settore | pag.5 |
| 6) Lavoratori marittimi: ulteriori chiarimenti sull'indennità di malattia | pag.5 |
| 7) P.A.: le novità sul rapporto di volontariato nel lavoro sportivo | pag.6 |
| 8) Le istruzioni INL in tema di semplificazione dei controlli sulle attività economiche | pag.6 |

Approfondimenti

- | | |
|---|--------|
| 1) Modalità di versamento del contributo esonerativo per gli addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato | pag.8 |
| 2) Disabili e Terzo Settore: definito dal MLPS il contributo per le assunzioni di giovani | pag.10 |
| 3) Come cambiano le prestazioni sportive dei volontari dipendenti della PP.AA. | pag.12 |

Principali Scadenze

pag. 15

IN BREVE

FORMAZIONE DEI LAVORATORI

[Pubblicato il decreto MLPS sulla disciplina dei servizi di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze](#)

D.M. 9 luglio 2024

Nella Gazzetta Ufficiale dell'8 agosto 2024, n. 185 è stato pubblicato il decreto MLPS 9 luglio 2024, recante *“Disciplina dei servizi di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze relativi alle qualificazioni di titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”*.

I servizi di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze si riferiscono esclusivamente agli interventi rientranti negli ambiti di cui all'art. 4 e nei percorsi di cui all'art. 8. Sono, pertanto, **esclusi dal campo di applicazione** del presente decreto i servizi di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze svolti indipendentemente dagli interventi o dai percorsi di cui al primo periodo nonché i servizi di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze riferiti ad interventi promossi da altri enti pubblici titolari.

Sono altresì **esclusi i servizi di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze relativi ai periodi di formazione interna nell'ambito dei percorsi di formazione duale**, in quanto parti integranti e costitutive, insieme con la formazione esterna, del percorso di apprendimento formale in assetto duale e, in quanto tali, oggetto di valutazione e attestazione integrata e unitaria, in relazione agli obiettivi di apprendimento della qualificazione al conseguimento della quale è finalizzato il percorso.

FORMAZIONE DEL PERSONALE

[Istituita la filiera formativa tecnologico-professionale](#)

Legge 8 agosto 2024, n. 121

Nella Gazzetta Ufficiale del 22 agosto 2024, n. 196 è stata pubblicata la legge 8 agosto 2024, n. 121, recante *“Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale”*.

Al riguardo, al fine di rispondere alle esigenze educative, culturali e professionali delle giovani generazioni e alle esigenze del settore produttivo nazionale secondo gli obiettivi del Piano nazionale "Industria 4.0", è istituita, a

decorrere **dall'anno scolastico e formativo 2024/2025**, la filiera formativa tecnologico-professionale, costituita dai **percorsi sperimentali del secondo ciclo di istruzione, dai percorsi formativi degli Istituti tecnologici superiori** (ITSAcademy).

Le studentesse e gli studenti che hanno conseguito il diploma professionale al termine dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui all' art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, possono accedere ai percorsi formativi degli ITS Academy, in deroga a quanto previsto all'art. 1, comma 2, legge 15 luglio 2022, n. 99, in caso di:

- a) **adesione alla filiera formativa tecnologico-professionale** di cui al comma 1 da parte delle istituzioni formative regionali che erogano i predetti percorsi;
- b) **validazione dei percorsi** di cui al richiamato art. 17, comma 1, lett. b), attraverso un sistema di valutazione dell'offerta formativa erogata dagli istituti regionali, basato sugli esiti delle rilevazioni degli apprendimenti predisposte dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), istituito con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ex art. 8, D.Lgs. n. 281/1997.

Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo parere della Conferenza unificata, saranno stabiliti i criteri di valutazione delle proposte progettuali ai fini del successivo riparto.

INAIL, PRESTAZIONI

[Esonero disabili per mansioni pericolose: il decreto MLPS](#)

D.M. 11 giugno 2024

In data 5 agosto 2024, nella sez. “pubblicità legale” del sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è stato pubblicato il Decreto interministeriale, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. n. 151 del 24 settembre 2015, di **modifica delle modalità di versamento del contributo esonerativo** cui sono tenuti i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che autocertificano l'esonero dall'obbligo di assunzione, ex art. 3, legge n. 68/1999 (assunzione lavoratori disabili), relativamente agli addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato (ovvero che comportano il pagamento di un tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille).

Al riguardo, il provvedimento in specie – che abroga e sostituisce il decreto interministeriale del 10 marzo 2016 – entrerà **in vigore il 1° ottobre 2024**, modificando le precedenti modalità di versamento dell'esonero autocertificato.

Vedi l'Approfondimento

INCENTIVI ALLE AZIENDE

[Esonero contributivo parità di genere: entro il 15 ottobre la correzione dei dati sulla retribuzione](#)

INPS, Messaggio 13 agosto 2024, n. 2844

L'INPS – con Messaggio del 13 agosto 2024, n. 2844 – ha comunicato che, i datori di lavoro interessati, che abbiano conseguito la **certificazione** in argomento **entro il 31 dicembre 2023** e che abbiano **erroneamente compilato il campo relativo alla retribuzione media mensile globale stimata, possono rettificare** i dati inseriti previa rinuncia alla domanda presentata contenente le informazioni erranee.

A seguito di tale rinuncia, i datori di lavoro potranno presentare una nuova domanda, con l'esatta indicazione delle informazioni e, in particolare, della retribuzione media mensile globale.

La suddetta rinuncia nonché il successivo invio di una nuova richiesta devono essere effettuate **entro il termine perentorio del 15 ottobre 2024**.

Laddove il datore di lavoro interessato non rettifichi la domanda erroneamente presentata entro il termine sopra riportato, la stessa, qualora ricorrano tutti i requisiti di legge, sarà accolta per il minore importo determinato sulla base della retribuzione media mensile globale stimata erroneamente indicata.

All'esito dell'elaborazione massiva delle istanze, a ciascun contribuente sarà comunicato l'importo autorizzato con nota in calce al modulo di istanza online presente all'interno del "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)".

L'esonero autorizzato potrà essere fruito dal primo mese di validità della certificazione e per l'intero periodo di durata della stessa.

[Al via il contributo per le assunzioni di giovani disabili nel Terzo Settore](#)

D.M. 27 giugno 2024; INPS, messaggio 29 agosto 2024, n. 2906

Nella Gazzetta Ufficiale del 23 agosto 2024, n. 197 è stato pubblicato il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità 27 giugno 2024, recante “*Modalità di ammissione, quantificazione ed erogazione del contributo di cui all'articolo 28 del decreto-legge n. 48 del 4 maggio 2023, convertito, con modificazioni, nella legge 3 luglio 2023, n. 85*”.

Il contributo può essere richiesto, oltre che dagli enti del Terzo settore, dalle organizzazioni di volontariato, dalle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di tras migrazione e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), ex D.Lgs. n. 460/1997, iscritte nella relativa anagrafe, in relazione alle assunzioni, ex lege n. 68/1999, di persone con disabilità, di età inferiore ai trentacinque anni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per lo svolgimento di attività conformi allo statuto, nel periodo compreso **tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2024**.

Vedi l'Approfondimento

INPS, PRESTAZIONI

[Lavoratori marittimi: ulteriori chiarimenti sull'indennità di malattia](#)

INPS, Messaggio 9 agosto 2024, n. 2829

L'INPS - con Messaggio del 9 agosto 2024, n. 2829 - ha fornito ulteriori chiarimenti sull'indennità di malattia dei lavoratori marittimi, per i quali, per gli eventi insorti dal 1° gennaio 2024, viene corrisposta nella **misura del 60%** della retribuzione media globale giornaliera del mese precedente a quello in cui si è verificato l'evento.

Al riguardo, integrando il contenuto della Circolare n. 55/2024 e del Messaggio n. 157/2024, l'INPS ha chiarito che la **retribuzione teorica** consiste nella c.d. **retribuzione persa** (non concorrendovi le voci retributive monetizzate dal datore di lavoro pure in presenza dell'evento di malattia e le voci retributive correlate all'attività lavorativa), la quale, in linea generale, non può essere superiore all'imponibile.

Inoltre, la retribuzione teorica, essendo quella esposta nel flusso Uniemens sulla mensilità precedente l'evento di malattia, qualora sia superiore all'imponibile contributivo, l'indennità di malattia deve essere provvisoriamente

liquidata **prendendo come base di calcolo il minore tra i valori delle retribuzioni teoriche** esposte nel corso dei mesi precedenti, riferite al medesimo rapporto.

Vedi l'Approfondimento

LAVORO SPORTIVO

[P.A.: le novità sul rapporto di volontariato nel lavoro sportivo](#)

Legge 29 luglio 2024, n. 106

Nella Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 2024, n. 177 è stata pubblicata la legge 29 luglio 2024, n. 106, recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca*”.

Il provvedimento in specie interviene in ambito sportivo con riguardo ai **rimborsi ai volontari** e la **qualificazione del reddito percepito**.

Le prestazioni dei volontari sportivi **non sono retribuite in alcun modo**, nemmeno dal beneficiario.

Vedi l'Approfondimento

VIGILANZA SUL LAVORO

[Le istruzioni INL in tema di semplificazione dei controlli sulle attività economiche](#)

INL, Nota 31 luglio 2024, prot. n. 1357

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota del 31 luglio 2024, prot. n. 1357 – ha fornito i primi chiarimenti in merito alla **semplificazione dei controlli sulle attività economiche**, ex D.Lgs. n. 103/2024.

Ai fini della programmazione dei controlli, viene istituito un “**sistema di identificazione e gestione del rischio su base volontaria**”, riferito ad alcuni ambiti omogenei, tra cui quello della **sicurezza dei lavoratori** ma anche, ad esempio, quello della **protezione ambientale, della igiene e salute pubblica e della sicurezza pubblica**.

Rispetto a ciascun ambito l'Ente nazionale italiano di unificazione elabora, sulla base di alcuni parametri (ad es. esito dei controlli subiti nei precedenti tre anni di attività e settore economico in cui opera il soggetto controllato) norme tecniche o prassi di riferimento idonee a definire un livello di rischio basso al quale è associabile un Report certificativo, rilasciato, a domanda, da organismi di certificazione, ispezione, validazione o verifica, accreditati presso l'Organismo nazionale di accreditamento riconosciuto e firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento (MLA) dell'Associazione di cooperazione europea per l'accreditamento (EA)” e inserito dall’Organismo unico di accreditamento “nel fascicolo informatico di impresa”.

Relativamente alle **violazioni sanabili e casi di non punibilità per errore scusabile**, che il fatto costituisca reato, per le violazioni per le quali è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria non superiore ad € 5.000, l'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerti, per la prima volta nell'arco di un quinquennio, l'esistenza di violazioni sanabili, diffida l'interessato a porre termine alla violazione, ad adempiere alle prescrizioni violate e a rimuovere le conseguenze dell'illecito amministrativo **entro un termine non superiore a venti giorni** dalla data della notificazione dell'atto di diffida.

In caso di ottemperanza alla diffida, il procedimento sanzionatorio si estingue limitatamente alle inosservanze sanate.

L'istituto della **diffida amministrativa** in oggetto non si applica a violazioni di obblighi o adempimenti che riguardano la tutela della salute, la sicurezza e l'incolumità pubblica e la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Appaiono invece ricompresi nell'ambito di applicazione della diffida parte delle violazioni amministrative di carattere documentale, nella misura in cui non siano ricollegabili alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (ad es. in materia di **Libro unico del lavoro**, salvi i casi in cui la violazione si riferisca a più di dieci lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici mesi in quanto è prevista una sanzione massima superiore ad euro 5.000).

Pertanto, la diffida amministrativa, troverà applicazione nelle ipotesi in cui si rinverranno tutti i presupposti normativi previsti.

Ad ogni buon conto si fa riserva di inoltrare una lista delle violazioni più ricorrenti che, sussistendo le altre condizioni indicate dal legislatore, sono da ritenersi soggette alla procedura di diffida.

Laddove la stessa non trovi applicazione si seguiranno le “**normali**” **procedure sanzionatorie**, ivi compresa l'adozione della diffida, ex art. 13, D.Lgs. n. 124/2004.

APPROFONDIMENTI

INAIL, PRESTAZIONI

Modalità di versamento del contributo esonerativo per gli addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con Decreto Interministeriale 11 giugno 2024 – ha reso note le nuove modalità di versamento del contributo esonerativo per autocertificare l’esonero dall’obbligo degli addetti impegnati in lavorazioni che comportano il **pagamento di un tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille**, ex art. 3, legge n. 68/1999, nelle aziende con più di 35 lavoratori dipendenti.

Com’è noto, a mente del richiamato art. 3, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori con disabilità nella seguente misura:

- 7% dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
- 2 lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
- 1 lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.

Per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti l'obbligo si applica solo in caso di nuove assunzioni.

Ai fini della fruizione dell’esonero, i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che occupano addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato sono tenuti a presentare, entro 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo di assunzione di lavoratori con disabilità, apposita autocertificazione, **esclusivamente in via telematica per il tramite della banca dati del collocamento mirato**, mediante la compilazione dell’apposito **format** sul portale “Servizi lavoro” del Ministero del lavoro, cui si accede tramite SPID/CIE ed ogni altro strumento di identificazione previsto dalla legge.

L'autocertificazione deve contenere tutte le provincie coinvolte nell'esonero in oggetto.

Attraverso l'autocertificazione, il datore di lavoro dichiara la classe occupazionale complessiva di appartenenza, mediante indicazione della base di computo, del numero di lavoratori con disabilità occupati e del numero degli addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato a livello nazionale e, con riferimento a ciascun ambito provinciale in cui insistono le unità produttive interessate dall’esonero, dichiara: la **base di computo**; il **numero dei lavoratori con disabilità occupati**; il numero degli **addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato**; la **quota di esonero**.

La quota di esonero non può essere superiore: alla differenza tra la quota di riserva e la quota netta; alla differenza tra la quota di riserva e il numero dei lavoratori con disabilità occupati; al limite massimo esonerabile, diminuito della percentuale della quota di riserva esonerato.

Ai fini del **calcolo del contributo esonerativo** e della **compilazione del modello di autocertificazione** è resa disponibile una **procedura telematica** assistita per la determinazione della quota di riserva, della base netta, della quota netta, nonché della quota di esonero massima sulla base degli altri dati dichiarati. In assenza di variazioni della quota di esonero, il datore di lavoro può continuare ad avvalersi dell'esonero effettuando il versamento del contributo per il successivo trimestre. In caso di variazioni della quota di esonero, l'autocertificazione deve essere invece ripresentata, entro 60 giorni dal momento in cui si è verificata la variazione.

L'esonero parziale dall'obbligo di assunzione, ex art. 5, comma 3, legge n. 68/1999 è **compatibile con l'esonero autocertificato** a condizione che gli esoneri non riguardino i medesimi addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato e che la quota di esonero autocertificata e la quota di esonero autorizzata complessivamente non siano superiori al limite massimo esonerabile.

Ai fini dell'esonero autocertificato, i datori di lavoro versano al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, un **contributo esonerativo** nella misura pari ad € **39,21** per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato.

Indipendentemente dal CCNL applicato, il contributo è calcolato convenzionalmente su cinque giorni lavorativi a settimana e su 22 giorni lavorativi al mese ed è, pertanto, stabilito in € 2.587,86 a trimestre per ciascun lavoratore con disabilità per cui si autocertifica l'esonero. Il mancato versamento del contributo esonerativo comporta per il datore di lavoro la decadenza dalla possibilità di avvalersi dell'esonero e l'obbligo di presentare, entro 60 giorni dal termine del trimestre coperto da versamento, la richiesta di assunzione dei lavoratori con disabilità.

I pagamenti sono effettuati tramite avvisi di pagamento generati dalla procedura telematica e sono gestiti mediante **piattaforma PagoPA**.

Il primo versamento deve essere effettuato utilizzando l'avviso di pagamento generato dalla procedura telematica al termine della compilazione dell'autocertificazione e copre il periodo compreso dalla data dell'esecuzione del pagamento alla fine del trimestre.

Anche i versamenti successivi al primo vanno effettuati utilizzando l'avviso di pagamento generato trimestralmente dalla procedura telematica, entro il giorno 10 del primo mese del trimestre che si intende coprire con l'esonero.

Solo a fronte del riscontro positivo sull'esecuzione del pagamento dalla **piattaforma PagoPA**, l'autocertificazione può essere considerata validamente presentata.

Il decreto interministeriale 11 giugno 2024 **entrerà in vigore il 1° ottobre 2024**.

Tutti i datori di lavoro che, alla data di entrata in vigore del decreto, già fruivano dell'esonero e che intendano continuare ad avvalersi dell'istituto, sono tenuti ad inviare una nuova autocertificazione, entro il termine di 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto.

La nuova autocertificazione si intende presentata in regime di continuità con il trimestre precedente e, pertanto, è valida per l'intero trimestre nel quale si effettua il pagamento, previa corresponsione dell'intero importo dovuto.

È fatta salva, in ogni caso, la **possibilità** per il datore di lavoro di dichiarare, tramite procedura telematica, **di non volersi avvalere del regime di continuità** con la conseguenza che gli effetti dell'autocertificazione decorreranno dal giorno della presentazione della stessa.

INCENTIVI ALLE AZIENDE

[Disabili e Terzo Settore: definito dal MLPS il contributo per le assunzioni di giovani](#)

Nella Gazzetta Ufficiale del 23 agosto 2024, n. 197 è stato pubblicato il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità 27 giugno 2024, recante “*Modalità di ammissione, quantificazione ed erogazione del contributo di cui all'articolo 28 del decreto-legge n. 48 del 4 maggio 2023, convertito, con modificazioni, nella legge 3 luglio 2023, n. 85*”.

L'art. 28, D.L. n. 48/2023, con lo scopo di incentivare le competenze professionali e l'inclusione del mondo del lavoro dei giovani under 35 con disabilità, ha disposto l'istituzione di un **Fondo destinato agli enti del Terzo settore**, alle **associazioni di volontariato** e alle **organizzazioni non lucrative di utilità sociale** che intendano concludere contratti di lavoro a tempo indeterminato tra il 1° agosto 2020 ed il 30 settembre 2024 (inizialmente, la norma prevedeva dal 1° agosto 2022 al 31 dicembre 2023) **con soggetti affetti da disabilità**.

Gli Enti del terzo settore includano a titolo esemplificativo. le organizzazioni di volontariato, gli enti filantropici, le imprese sociali, le associazioni (riconosciute o non), le fondazioni e gli altri enti di carattere privato (diversi dalle società) costituiti per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il rapporto di lavoro deve essere a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione.

I contraenti sono:

- **Datori di lavoro** - i datori di lavoro del settore privato (tranne quelli del settore domestico) che assumano – dal 1° agosto 2022 al 31 dicembre 2023 – lavoratori disabili under 35 anni.

Tali datori di lavoro dovranno, altresì, rispettare le disposizioni inerenti:

- il DURC
- le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro
- le disposizioni contenute nei CCNL
- art. 31, D.Lgs. n. 150/2015.

- **Lavoratori under 35 anni iscritti al collocamento obbligatorio**

Ora, il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità 27 giugno 2024, ha definito termini e modalità del contributo in specie.

Il contributo:

- spetta anche in caso di **trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine, anche a tempo parziale**, a condizione che detta trasformazione sia intervenuta nel periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2024;
- è **cumulabile** con altre misure incentivanti l'assunzione di persone con disabilità, ed è erogato nella misura pari ad € 12.000,00 una tantum, quale contributo per l'assunzione effettuata, e nella misura pari ad € 1.000,00 per ogni mese, dalla data di assunzione e fino al 30 settembre 2024. Nel caso di **interruzione del contratto di lavoro** in data anteriore al 30 settembre 2024, il contributo è erogato sino alla data di cessazione del rapporto. Per le assunzioni che saranno effettuate nel mese di settembre 2024, è erogata la parte di contributo una tantum pari a dodicimila euro nonché la quota mensile per il mese di assunzione.

Per beneficiare del contributo in specie, i soggetti interessati presentano, a pena di decadenza, dal 2 settembre 2024 al 31 ottobre 2024 domanda on-line sul portale dell'INPS, a cui sarà attribuito un codice identificativo. Le domande pervenute oltre il menzionato termine non saranno prese in considerazione.

Il contributo complessivo è erogato in **unica soluzione entro il 31 dicembre 2024**. I destinatari sono individuati tramite il relativo codice identificativo.

L'Inps, con il proprio messaggio del 29 agosto 2024, n. 2906, fornisce le **istruzioni operative** per l'inoltro delle relative **domande** tenendo conto che, al fine di dare completa attuazione alla disciplina, è necessaria la stipula di

apposita convenzione di cui al D.M. 27 giugno 2024 per l'erogazione del contributo, per le procedure di controllo e la gestione del Fondo stesso.

LAVORO SPORTIVO

[Come cambiano le prestazioni sportive dei volontari dipendenti della PP.AA.](#)

Nella Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 2024, n. 177 è stata pubblicata la legge 29 luglio 2024, n. 106, recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca*”.

Il provvedimento in specie conferma le novità relative ai **dipendenti delle pubbliche amministrazioni** che svolgono attività sportiva e alla **gestione dei rimborsi** spese dei lavoratori **volontari**.

Pur mantenendo il divieto di remunerazione dei volontari, è possibile riconoscere loro **rimborsi** forfettari per le spese sostenute con riferimento alle attività svolte, anche nel proprio Comune di residenza, **fino ad € 400 mensili**.

Questa possibilità è concessa limitatamente ai casi di attività durante manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a.

A tal fine l'associazione o società dilettantistica deve adottare preventivamente una delibera in cui si prevedono:

- le tipologie di spesa ammissibili;
- le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

I **nominativi dei volontari** interessati con relativi importi percepiti devono essere **comunicati tramite RASD** entro la fine del mese successivo al trimestre in cui sono svolte le prestazioni, a cura dell'associazione o ente, come già previsto per i direttori di gara.

La comunicazione è resa immediatamente disponibile, per gli ambiti di rispettiva competenza, all'INL, all'INPS e all'INAIL.

I **rimborsi forfettari** - al pari dei rimborsi spese analitici e documentati - non concorrono alla formazione del reddito ma, a differenza dei meri rimborsi spese, concorrono al superamento dei limiti di franchigia di € 5.000 e di

€ 15.000 annui, stabiliti rispettivamente a fini previdenziali e fiscali e costituiscono base imponibile previdenziale al relativo superamento.

Con riferimento alla previsione che consente ai dipendenti pubblici di svolgere attività di lavoro sportivo sino ad € 5.000, senza necessità di autorizzazione ma previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza si dispone che l'importo della soglia è complessivo, non riferito al singolo incarico.

Per le **prestazioni di lavoro oltre soglia** che rimangono assoggettate al regime dell'autorizzazione per silenzio assenso, le comunicazioni possono essere effettuate entro i 30 giorni successivi alla fine di ciascun anno di riferimento, in un'unica soluzione, ovvero alla cessazione del rapporto se intervenuta precedentemente.

Sotto il profilo sostanziale con il DPCM - Dipartimento della funzione pubblica 10 novembre 2023 sono stati individuati i **parametri per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di attività di lavoro sportivo** retribuite al personale delle amministrazioni pubbliche.

Ai fini del rilascio della menzionata autorizzazione le singole amministrazioni dovranno procedere con la verifica di:

- **assenza di cause di incompatibilità di diritto**, che possano ostacolare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente formulate, tenendo presente la sua qualifica, la posizione professionale e le attività assegnate;
- **l'insussistenza di conflitto di interessi** in relazione all'attività lavorativa svolta nell'ambito dell'amministrazione.

L'attività di lavoro sportivo autorizzata dovrà essere svolta **al di fuori dell'orario di lavoro ordinario** e senza alcun pregiudizio al regolare svolgimento del servizio senza intaccare l'indipendenza del lavoratore, esponendo l'amministrazione al rischio di comportamenti che non siano funzionali al perseguimento dei canoni di buon andamento e di imparzialità dell'azione amministrativa.

Inoltre, l'amministrazione dovrà valutare che in base al tempo di svolgimento e alla durata della prestazione di lavoro sportivo non si possa configurare alcun pregiudizio al regolare svolgimento delle attività dell'ufficio cui il dipendente è assegnato.

L'amministrazione, per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno, dovrà verificare altresì che la prestazione di lavoro sportivo **non rivesta carattere di prevalenza in relazione al tempo e alla durata** (considerando come tale l'attività che impegna il dipendente per un tempo superiore al 50% dell'orario di lavoro settimanale stabilito dal contratto collettivo nazionale di riferimento).

Le condizioni di cui sopra devono sussistere congiuntamente e permanere per tutta la durata di svolgimento dell'attività di lavoro sportivo da parte del dipendente.

Infine, è **abrogata** la previsione dell'art. 53, comma 2, TUIR che includeva tra i redditi di lavoro autonomo quelli derivanti da prestazioni lavorative non subordinate o coordinate e continuative: i redditi derivanti dalle prestazioni sportive di lavoro autonomo, se conseguiti nell'esercizio di attività senza vincoli di subordinazione o diverse da quelle di collaborazione coordinata e continuativa (fiscalmente assimilate ai redditi da lavoro dipendente), sono fiscalmente inquadrati come:

- reddito di lavoro autonomo, con ritenuta al 20%, se la prestazione è abituale;
- redditi diversi, ex art. 67, comma 1, lettera l), del TUIR, se la prestazione è occasionale.

PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenza/decorrenza	Ambito	Attività	Soggetti obbligati	Modalità
Lunedì 16/09/2024	Mod.730	I datori di lavori che prestano assistenza fiscale, per le dichiarazioni presentate dai contribuenti dal 16 luglio al 31 agosto: consegnano al dipendente copia del Mod. 730 e del prospetto di liquidazione Mod. 730-3. Inviando all'Agenzia delle Entrate i modelli 730	Sostituti d'imposta	Presentazione
Lunedì 16/09/2024	INAIL	Accentramento delle posizioni assicurative con decorrenza dal 1° gennaio 2025	Datori di lavoro	Presentazione istanza
Lunedì 16/09/2024	INPS	Versamento contributo Tfr al Fondo di Tesoreria	Datori di lavoro del settore privato che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti	Modello F24 on line
Lunedì 16/09/2024	INPS	Versamento contributo fondo di integrazione salariale	Datori di lavoro operanti in settori non coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale (Codice autor. INPS 0J)	Modello F24 on line - Denuncia Uniemens
Lunedì 16/09/2024	INPS	Versamento alla Gestione separata dei contributi calcolati su compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi e venditori a domicilio, iscritti e non iscritti a forme di previdenza obbligatoria	Committenti	Modello F24 on line

Data scadenza/decorrenza	Ambito	Attività	Soggetti obbligati	Modalità
Lunedì 16/09/2024	INPS	Versamento dei contributi sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti corrisposte nel mese precedente	Datori di lavoro	Modello F24 on line
Lunedì 16/09/2024	INPS ex ENPALS	Versamento contributi previdenziali relativi al mese precedente	Aziende dei settori dello spettacolo e dello sport	Modello F24 on line
Lunedì 16/09/2024	IRPEF	Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, provvigioni, indennità di cessazione del rapporto di agenzia e di collaborazione coordinata e continuativa corrisposti nel mese precedente	Sostituti d'imposta	Modello F24 on line
Lunedì 16/09/2024	IRPEF	Versamento addizionale regionale: rata addizionale regionale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente o in unica soluzione a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.	Sostituti d'imposta	Modello F24 on line
Lunedì 16/09/2024	IRPEF	Versamento addizionale comunale: versamento delle rate dell'addizionale comunale previsto in forma di acconto e saldo. In caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno, l'addizionale residua dovuta e versata in un'unica soluzione.	Sostituti d'imposta	Modello F24 on line
Lunedì 16/09/2024	INPGI	Versamento dei contributi mensili dovuti dai giornalisti con contratto di collaborazione (Gestione Separata)	Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti con contratti di collaborazione	Modello F24/Accise

Data scadenza/decorrenza	Ambito	Attività	Soggetti obbligati	Modalità
Lunedì 16/09/2024	INPS	Versamento trimestrale dei contributi per gli operai agricoli a tempo indeterminato e determinato	Aziende agricole	Modello F 24 on line
Venerdì 20/09/2024	FASC	Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegati	Imprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl Agenzie marittime e aeree e il Ccnl Autotrasporto merci e logistica	Bonifico bancario - Denuncia telematica
Venerdì 20/09/2024	Parità di genere	Presentazione del rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile per il biennio 2022-2023	Generalità datori con più di 50 dipendenti	Invio al MLPS tramite portale web e in copia alle Rsa
Lunedì 23/09/2024	ENPAIA	Denuncia delle retribuzioni e versamento dei contributi previdenziali per gli impiegati	Aziende agricole	M.A.V. bancario - denuncia on line
Lunedì 30/09/2024	Mod.730	I datori di lavori che prestano assistenza fiscale, per le dichiarazioni presentate dai contribuenti dal 1° settembre al 30 settembre: consegnano al dipendente copia del Mod. 730 e del prospetto di liquidazione Mod. 730-3. Inviacono all'Agenzia delle Entrate i modelli 730	Sostituti d'imposta	Presentazione
Lunedì 30/09/2024	INPS ex ENPALS	Denuncia contributiva mensile unificata	Aziende settori sport e spettacolo	Procedura telematica
Lunedì 30/09/2024	INPS	Denuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributivi	Datori di lavoro	Trasmissione telematica
Lunedì 30/09/2024	LUL	Stampa Libro Unico del Lavoro relativo al periodo di paga	Datori di lavoro, intermediari obbligati	Stampa meccanografica -

Data scadenza/decorrenza	Ambito	Attività	Soggetti obbligati	Modalità
		precedente	alla tenuta	Stampa Laser